



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea, 60

PROVINCIA DI TORINO

Telef. 0124/454624
Fax 0124/26682

*Settore Urbanistica e Territorio
Sezione Commercio e Attività Produttive*

Prot. n. 16896

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l'art.15 del D.L.vo 31 marzo 1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art.14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28, come modificato dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004 n. 27, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissare annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Sentita la locale Associazione di categoria;

Sentiti i Comuni limitrofi;

Richiamati gli atti regionali:

- circolare n.0000291/CPN del 10/06/2011 contenente indicazioni in merito alle vendite di fine stagione "saldi";
- D.G.R. n.40-2947 del 28/11/2011 "fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative"

DISPONE

il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione "SALDI"** per l'anno 2012 è fissato nell'arco di tempo

il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e pertanto **dal 5 gennaio al 01 marzo 2012**
il primo sabato del mese di luglio e pertanto **dal 7 luglio al 01 settembre 2012**

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n.28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da **comunicazione al Comune*** contenente:

- 1) l'**ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;**
- 2) **la data di inizio e quella di cessazione della vendita**
- 3) **le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;**
- 4) **i testi delle asserzioni pubblicitari, ai fini della corretta informazione al consumatore.**

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

INFORMA

Aperture festive:
Venerdì 6 gennaio 2012
Domenica 8 luglio 2012

Rivarolo C.se, 05/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria Teresa LEONE)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione

***IL MODELLO DI COMUNICAZIONE E' SCARICABILE DAL SITO INTERNET: www.rivarolocanavese.it**